

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
PICCOLI GRANDI AMICI APS
STATUTO



IL FUNZIONARIO
Virginia LEONE

Titolo I
Disposizioni generali

Art.1

Denominazione - Sede - Durata - Scopi e finalità

Con la presente scrittura privata, valida a tutti i sensi di legge e approvata in tutte le sue parti, dopo ampia discussione dell'assemblea degli associati, si modifica e si integra lo statuto costitutivo dell'associazione senza scopo di lucro di promozione sociale denominata "Piccoli Grandi Amici APS", ente del terzo settore, originariamente stipulato in Pordenone in data 28 gennaio 2013 e registrato presso l'Ufficio del Registro di Pordenone in data 07 febbraio 2013, con n. di prot. 1135 mod.III.

L'associazione Piccoli Grandi Amici APS (d'ora in avanti, l'associazione) ha sede in Pordenone, via del Fante n. 1, e potrà istituire uffici, sedi secondarie e sezioni staccate in altre città, in Italia e all'estero. La sede principale potrà essere cambiata, nell'ambito del Comune di Pordenone e dei comuni limitrofi, con deliberazione assunta a maggioranza semplice del consiglio direttivo senza necessità di modifica statutaria.

L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2

Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle norme in materia di enti del terzo settore di cui al D.Lgs. 117/2017 e successivi decreti attuativi, nonché delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3

Scopi e finalità

L'associazione opera nel territorio della Repubblica italiana, non ha finalità di lucro e persegue attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle attività di interesse generale riconducibili a quelle richiamate dall'art. 5 comma 1) del D.Lgs. 117/2017, in particolare quelle elencate alle lett. a) interventi e servizi sociali; d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale; k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale.

È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.

L'associazione si propone di attuare i propri scopi attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) Gestire ogni forma di attività finalizzata ad assistere i minori nelle ore diurne favorendone l'aggregazione;



- b) Organizzare il tempo libero attraverso la programmazione di giochi educativi, lo svolgimento di attività manuali, creative, artistiche e didattiche, di attività sportive e di animazione in genere;
- c) Promuovere iniziative che giovino al miglioramento della qualità della vita dei propri soci, allo sviluppo ed alla crescita dell'associazione ivi compresa la realizzazione di iniziative di carattere ricreativo, assistenziale ed educativo;
- d) Organizzare manifestazioni, incontri, conferenze, concorsi e corsi attinenti lo scopo per cui è costituita;
- e) Estendere contatti con gruppi, associazioni ed enti con finalità analoghe o comunque attinenti a quella per cui l'associazione è sorta;
- f) Pubblicare saggi e scritti in materia sociale.

In particolare, l'associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- pre-scuola
- doposcuola
- sorveglianza e distribuzione in mensa
- sorveglianza scuolabus
- sostegno scolastico
- formazione
- babysiteraggio
- corsi
- consulenza psicologica
- laboratori didattico ludico ricreativi
- visite guidate
- punti verdi
- pet therapy
- turismo sociale
- conferenze
- collaborazioni organizzazioni di eventi
- consulenza alle famiglie

L'associazione potrà svolgere qualunque altra attività e iniziativa diversa, secondaria strumentale ed affine a quelle di interesse generale sopra elencate, atte al miglioramento individuale e collettivo, nonché utile alla realizzazione degli scopi associativi, dandosi atto che la loro elencazione non è esaustiva.

Titolo II

Risorse ed attività economiche

Art. 4

Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'associazione è formato:

- dalle entrate che sono costituite come segue:
 - a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
 - b) dai contributi annuali o periodici che dovessero essere richiesti agli associati che usufruiscono delle attività dell'associazione in diretta attuazione degli scopi istituzionali, quale compartecipazione diretta alle spese dell'attività, tenuto conto della copertura dei costi effettivi sostenuti;
 - c) da contributi erogati da amministrazioni sia pubbliche che private nazionali, da organismi internazionali, dall'Unione europea, da enti locali, per lo svolgimento anche convenzionato o in

regime di accreditamento di attività di interesse generale aventi finalità sociali, esercitate in conformità ai fini del presente statuto e finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti; da istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;

- d) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione; i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione del consiglio direttivo, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici;
- e) dagli avanzi di gestione accantonati negli anni, che saranno accantonati a fondi di riserva e impiegati unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali;
- f) da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche e di natura commerciale, svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) da entrate derivanti da iniziative finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni, anche a premi e da fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- i) da rimborsi spese e ogni altra entrata legittimamente pervenuta all'associazione;
 - dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Durata del periodo di contribuzione

Art. 5

Durata e validità del periodo di contribuzione

La quota associativa è un contributo che il socio si impegna a versare annualmente all'associazione. Il suo adempimento comporta il godimento del pieno diritto ad esercitare l'elettorato attivo e passivo e di ogni altro diritto previsto nel presente statuto. La quota associativa ha validità strettamente correlata alla durata dell'anno scolastico e delle attività estive conseguenti, e precisamente per il periodo che intercorre dal 01 settembre al 31 agosto dell'anno successivo. Il socio che non adempie al rinnovo del versamento della quota entro il 31 agosto dell'anno successivo sospende l'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo e di ogni altro diritto previsto nel presente statuto ad eccezione del diritto di partecipazione a tutte le forme e le iniziative di vita sociale.

Il mancato adempimento può costituire causa di risoluzione del rapporto associativo. Il socio che non adempie al versamento entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello dell'ultimo pagamento manifesta espressamente la sua volontà di recedere dal rapporto associativo. Successivamente a questa data il consiglio direttivo valuta le motivazioni dell'inadempimento e può decidere per effettuare un sollecito al socio moroso o optare per la risoluzione del rapporto associativo.

I contributi associativi, annuali o periodici, che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione agli associati che usufruiscono delle attività dell'associazione in diretta attuazione degli scopi istituzionali, quale compartecipazione diretta alle spese dell'attività, devono essere versati nelle modalità stabilite di anno in anno dal consiglio direttivo.



Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno scolastico in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno scolastico in corso.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Titolo III

Associati

Art. 6

Ammissione

All'associazione possono associarsi tutti i cittadini che si riconoscano nel presente statuto e ne condividano gli scopi e gli ideali, senza alcuna discriminazione di convinzioni politiche e religiose, sesso e identità sessuale, cittadinanza, classe sociale, età, appartenenza etnica.

Sulle domande di ammissione decide il consiglio direttivo, entro sessanta giorni dalla data in cui è pervenuta la domanda. In caso di rigetto di quest'ultima, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, l'aspirante socio può chiedere che sulla domanda non accolta si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. Sull'ammissibilità della richiesta di pronuncia assembleare delibera in ultima istanza il consiglio direttivo.

La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Il numero dei soci è illimitato, con un minimo di sette.

Art. 7

Diritti e doveri degli associati

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Gli associati di maggiore età, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.

Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

Agli associati è richiesto anche lo svolgimento di attività su base spontanea e volontaria e non retribuite, mettendo a disposizione liberamente una parte del proprio tempo libero. L'associazione istituirà un apposito registro dove iscrivere i volontari, associati e non, che dovessero contribuire alle attività associative in maniera non occasionale. I volontari non occasionali saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione potrà rimborsare ai volontari unicamente le spese effettivamente sostenute e documentate, compresi eventuali rimborsi chilometrici per utilizzo di mezzo proprio, entro i limiti massimi individuati periodicamente dal consiglio direttivo e ratificati dall'assemblea. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

Gli associati potranno svolgere anche attività su base retribuita, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità associative, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali al fine della realizzazione degli scopi associativi. In questo caso, tra l'associazione e l'associato si stabilisce un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma autonoma, parasubordinata o subordinata, o in qualsiasi altra forma sia attualmente prevista

nell'ordinamento giuridico; dall'instaurazione del predetto rapporto di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale previsti dalle vigenti normative.

Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.

Gli associati che dovessero usufruire delle attività dell'associazione in diretta attuazione degli scopi istituzionali si impegnano al versamento di un contributo annuale o di contributi periodici di cui all'art. 5 e a partecipare alle spese dell'attività. Gli importi dei contributi saranno determinati periodicamente dal consiglio direttivo, tenuto conto della copertura dei costi effettivi delle attività erogate.

Art. 8

Recesso ed esclusione

La qualità di associato si perde per decesso, esclusione o recesso, per le persone fisiche, ed estinzione, esclusione o recesso per gli enti. Ogni socio potrà recedere in ogni momento dall'associazione, comunicando la sua volontà al consiglio direttivo in forma scritta. Cause di esclusione e recesso dallo stato di associato sono:

- per mancato pagamento della quota sociale: il socio che non adempie al versamento della quota entro il 31 agosto manifesta la sua volontà di recedere dal rapporto associativo;
- per svolgimento di attività in contrasto con i fini dell'associazione;
- per affiliazione ad enti o associazioni con fini statutari in contrasto con quelli qui previsti;
- per inosservanza dello statuto o per aver deliberatamente ostacolato lo sviluppo ed il buon andamento dell'associazione;
- per inadempienza o disinteresse nei confronti dell'attività sociale;
- in ogni caso, quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Costituiscono gravi motivi la tenuta di un contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell'associazione, i comportamenti che la danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno ad essa, nonché offendano il decoro o l'onore dei singoli soci e degli amministratori.

I casi di esclusione sono valutati nel merito dal consiglio direttivo. In ogni caso prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo la facoltà di replica.

Il recesso può avvenire in ogni momento, lo stesso non dà diritto al rimborso delle quote associative versate.

Titolo IV

Organi dell'associazione

Art. 9

Organi

Sono organi dell'associazione:

- 1) l'assemblea;
- 2) il consiglio direttivo;
- 3) il presidente;
- 4) il segretario.

Le cariche sociali sono sempre gratuite, nessun compenso è dovuto ai componenti degli organi associativi salvo il diritto al rimborso delle spese vive e documentabili incontrate nell'espletamento dei loro incarichi e delle loro funzioni.

Tutti gli organi dell'associazione, tranne l'assemblea, sono elettivi, durano in carica tre anni e possono sempre essere rieletti.

Art. 10

Composizione dell'assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. L'assemblea è ordinaria e straordinaria. L'assemblea degli associati è convocata a cura del presidente del consiglio direttivo anche fuori dalla sede sociale, mediante l'invio di comunicazione – con qualsiasi mezzo, compresa la posta elettronica - a tutti i soci, indicante data e ora di prima e seconda convocazione, luogo ed ordine del giorno della riunione.

Ciascun socio ha diritto a partecipare alle assemblee - nei modi e nelle forme previste dal presente statuto, e sarà avvertito con un margine di almeno 8 giorni di ciascuna riunione. L'assemblea potrà essere svolta anche tramite il sistema dell'audio-video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, di parità di trattamento dei soci e, a condizione che, nell'avviso di convocazione vengano indicati anche i luoghi audio-video collegati nei quali i soci possano effettuare il loro intervento.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno nel periodo che va dal primo gennaio al trenta aprile. Tale termine potrà essere, eccezionalmente, prorogato di due mesi, secondo le valutazioni del consiglio direttivo. L'assemblea, nei termini del presente statuto:

- approva il bilancio consuntivo e decide della destinazione o della copertura, rispettivamente, dell'avanzo o del disavanzo di gestione;
- decide sull'ammontare dei contributi ordinari e straordinari dovuti;
- decide l'approvazione di un eventuale regolamento interno e di un eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- nomina e revoca il consiglio direttivo e le cariche al suo interno;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 9;
- nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se previsto;
- approva le linee generali del programma di attività;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e lo sviluppo dell'associazione, in specie su quelli sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo;
- delibera sulle proposte di modifica al presente statuto, sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, nonché su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Non è ammessa la convocazione su richiesta di soci per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di statuto, sulle materie ordinarie, ad eccezione della delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali con relativa azione di responsabilità nei loro confronti e delle proposte di modifica statutaria. In entrambi i casi la convocazione deve essere promossa da un numero di soci non inferiore ad un quarto del totale degli associati.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo, o in mancanza dal segretario, il quale nomina un segretario verbalizzante. Il presidente del consiglio direttivo constata la regolarità delle

15
deleghe ed il diritto ad intervenire all'assemblea. Delle riunioni di assemblea viene redatto un verbale firmato dal presidente e dal segretario. Per le riunioni assembleari valgono le vigenti disposizioni di legge.

Ogni associato - sia persona fisica che ente - ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore del contributo conferito all'associazione. Hanno diritto di voto i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, alla data di svolgimento dell'assemblea. Non sono in nessun caso ammessi voti plurimi: ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea, con effetto anche per la seconda convocazione, da un altro associato, mediante delega scritta; il numero delle deleghe conferite a ciascun associato non può attribuire al delegato più di due voti complessivamente.

Le adunanze dell'assemblea sono valide, in prima convocazione, con l'intervento di tanti associati che dispongano, in proprio o per delega, almeno della metà dei voti spettanti a tutti gli associati; in seconda convocazione, quale che sia il numero dei voti rappresentati.

Le deliberazioni sono validamente assunte con la maggioranza assoluta dei voti spettanti agli associati presenti in assemblea. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta il consiglio direttivo o la maggioranza degli associati presenti o rappresentati, o con altro mezzo palese o non palese stabilito di volta in volta dal presidente. Per le modifiche statutarie, ad esclusione di quelle inerenti il cambiamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati intervenuti in assemblea.

Per quanto non espressamente previsto in tema di assemblea si fa pieno riferimento alle norme contenute nel Codice civile e nelle norme speciali in materia.

Art. 11

Dell'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno metà dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie straordinarie inerenti il cambiamento dell'oggetto sociale e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, con una maggioranza qualificata di tanti associati che rappresentino almeno i due terzi del numero totale degli iscritti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 12

Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri eletti dall'assemblea degli associati, che durano in carica tre anni e possono sempre essere rieletti.

La maggioranza dei componenti deve essere scelta tra gli associati. Ogni socio può candidarsi o candidare altri soci alle elezioni degli organi sociali. Ogni associato in regola col pagamento delle quote sociali gode dell'elettorato attivo e passivo.

In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il consiglio direttivo sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti.

Il consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del presidente; non è ammessa delega.

Anna Marchi
F.lli M.
Francesca
Deppa



Il consiglio è convocato dal presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione. In caso di assoluta urgenza il consiglio direttivo può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica.

Nella prima seduta, convocata dal presidente dell'associazione, il consiglio direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente dell'associazione e il Segretario.

Art. 13 **Funzioni**

Il consiglio svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea.

Il consiglio direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno il 50% dei consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Il consiglio direttivo:

- svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
- predispose il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'associazione;
- sottopone all'assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
- delibera l'ammissione dei nuovi soci;
- provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative

Nell'esecuzione dei propri compiti il Consiglio Direttivo può farsi assistere da tecnici da esso nominati, i quali possono partecipare alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.

Art. 14 **Il Presidente**

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal segretario, con gli stessi poteri.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il Presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea e del consiglio direttivo curandone la custodia presso la sede dell'associazione.

In caso di impossibilità e/o impedimento del Presidente a svolgere le sue funzioni, esse sono assunte dal segretario.

L'incarico del presidente è gratuito, ma le spese relative alla sua attività sono a carico dell'associazione.

Art. 15 **Il Segretario**

L'associazione ha un segretario nominato dal consiglio direttivo il quale coordina le attività associative ed inoltre:

- a) cura la verbalizzazione delle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea;
- b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
- c) è responsabile della corrispondenza dell'associazione

- d) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'associazione;
- e) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal consiglio direttivo o dal presidente.

Le mansioni di cui alle precedenti lettere e) e f) possono essere attribuite ad un altro membro del Consiglio Direttivo, nominato tesoriere.

Art. 16

L'organo di controllo, revisore unico o collegio dei revisori

Il revisore unico o il collegio dei revisori possono essere nominati da parte dell'assemblea generale degli associati qualora le dimensioni dell'associazione ne rendessero consigliabile e opportuna l'istituzione. In ogni caso, l'organo di controllo dev'essere nominato quando l'associazione dovesse superare per due esercizi successivi i limiti di cui all'art 30 comma 2 lett. a) del D.Lgs 117/2017, e precisamente: attivo dello stato patrimoniale 110.000 euro; ricavi, vendite, proventi, entrate comunque denominate 220.000 euro; dipendenti in media occupati durante l'esercizio: 5. La modifica dei predetti limiti dovuta a variazioni normative o aggiornamenti ministeriali si deve intendere come assodata e non richiede modifica statutaria.

Al superamento per due esercizi consecutivi dei limiti dimensionali di cui all'art. 31 D.Lgs 117/2017 o nell'ipotesi di cui al comma 3 del medesimo articolo dovrà essere nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro.

Il revisore unico o almeno uno dei componenti del collegio dei revisori devono essere scelti tra i revisori legali dei conti iscritti nell'apposito albo. In caso di nomina di un collegio dei revisori, questo si compone di tre membri, con idonea professione, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione, vigilare sull'osservanza delle norme di legge e di statuto, di riscontrare, in particolare, la regolarità contabile della gestione e della corretta amministrazione, anche in riferimento alle disposizioni del D.lgs 231/2001, riferendo all'assemblea sui progetti di bilancio e predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio consuntivo.

L'organo di controllo vigila altresì sull'osservanza delle finalità civiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

L'assemblea elegge all'interno del collegio dei revisori il presidente. I componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'incarico di revisore è incompatibile con la carica di consigliere.

Titolo V

Il bilancio

Art. 17

Bilancio consuntivo e preventivo

Il bilancio dell'associazione è annuale e si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo è redatto dal consiglio direttivo e depositato presso la sede sociale dell'associazione almeno trenta giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarli. Copia del bilancio può essere chiesta da tutti gli aderenti. Il bilancio preventivo è facoltativo e viene redatto dietro eventuale e opportuna valutazione del consiglio direttivo entro gli stessi termini del bilancio consuntivo.

Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali.

In ogni caso, durante la vita dell'associazione è fatto espresso divieto di distribuire ai soci utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, anche in forma indiretta, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposti dalla legge.

Titolo VI **Norme finali e transitorie**

Art. 18

Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del consiglio direttivo.

Art. 19

Collegio arbitrale

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'associazione ed i soci nonché tra i soci medesimi, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un Collegio formato da tre arbitri, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Pordenone. L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'associazione.

Art. 20

Scioglimento

L'associazione si estingue per delibera dell'assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 21 terzo comma del codice civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del terzo settore aventi la medesima finalità, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e fatta salva eventuale diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21

Rinvio

Per quanto qui non previsto le parti firmatarie del presente atto convengono d'applicare le norme vigenti in tema di associazionismo, con particolare riferimento alla normativa sulle APS contenuta nel Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017 e nei successivi decreti attuativi che dovranno essere emanati, e le norme del codice civile in materia e le relative disposizioni di attuazione.